



10305-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 335/2022
FRANCESCO CENTOFANTI		CC - 07/02/2022
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	R.G.N. 24459/2021
DANIELE CAPPUCCIO		
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI

lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, adito quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui (omissis), aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione fra i reati giudicati con due sentenze emesse dalla stessa Corte distrettuale:

1) in data 27 ottobre 2016 (condanna per associazione di tipo mafioso commesso dal novembre 2006 al 10 luglio 2010);

2) in data 18 maggio 2012 (condanna per il reato di tentata estorsione, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l., 13 maggio 1991, n. 152, commesso dal mese di aprile dell'anno 2010, con condotta perdurante.

2. Ricorre (omissis) per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente che il giudice dell'esecuzione non abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali, pur correttamente richiamati in premessa, giustificando la decisione con un iter argomentativo carente ed assertivo. Ha, in particolare, escluso l'unitarietà del disegno criminoso ritenendo necessaria la programmazione, sin dall'adesione all'associazione, delle modalità esecutive dei reati scopo, nella specie quello di estorsione, non nelle linee generali ma nel dettaglio così da doversi prevedere anche la specifica persona offesa nei confronti della quale sarebbe stata eternata l'attività intimidatoria. Ha trascurato che, secondo l'accertamento del giudice di cognizione, il (omissis), nella qualità di associato, si occupava del settore delle estorsioni e che proprio la condanna irrevocabile per la tentata estorsione, oggetto della richiesta di unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. era stata indicata, nel procedimento definito dalla sentenza sub 1), come riscontro delle convergenti chiamate di correo dei collaboratori di giustizia sulla sua condotta partecipativa. Tutti gli elementi acquisiti in sede cognitiva convergono nel senso che il reato estorsivo è stato il frutto della stessa deliberazione di fondo posta dal (omissis) a base della affiliazione al clan (omissis)

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare quantomeno infondato sicché deve essere rigettato.

2. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa o diversa specie, sulla base di una determinata scelta di vita o di un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr. Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).

La prova di questa particolare previsione - ritenuta meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite per la minore capacità a delinquere dimostrata da chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate, impone «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della



condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Tale specifico accertamento è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

2.1. Quanto alla relazione, assai rilevante ai fini del presente giudizio, tra reato associativo e singoli reati scopo o fine, è ormai prevalso l'orientamento giurisprudenziale che ritiene astrattamente configurabile il vincolo della continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (sul punto, ex pluribus, Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Drago, Rv. 228874).

D'altra parte, sul piano concettuale, è chiara la distinzione tra il programma associativo di un'associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, e il disegno criminoso unitario richiesto dal reato continuato: mentre il primo ha un contenuto generale e stabile che trascende la previsione e consumazione dei singoli reati, il secondo postula la rappresentazione, fin dall'iniziale costituzione o adesione al sodalizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, ed è pertanto ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato, in origine, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda. Ne segue che per aversi il vincolo della continuazione tra il reato associativo ed i reati scopo e, correlativamente, per considerare tra loro avvinti tutti i diversi reati commessi nell'interesse dell'associazione, o comunque in connessione col programma associativo, è sempre necessario che le linee essenziali di ogni reato fine siano state deliberate, nei termini già chiariti, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984).

Fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, del singolo episodio delittuoso da unificare, e non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o di quella categoria. Non è, quindi, configurabile la continuazione tra reati scopo che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, o pur costituendo il metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, o ancora diretti a conseguire il rafforzamento della consorteria, non potevano però essere

programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi contingenti od occasionali, che non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell'associazione stessa; in tutti questi casi, infatti, difettano per lo specifico episodio che viene in considerazione i requisiti essenziali dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. e, in particolare, l'iniziale previsione unitaria e specifica, sia pure di massima, delle singole violazioni.

3. Il giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei richiamati principi, ha escluso, con motivazione immune da vizi logici, che il condannato avesse pianificato, sia pure nelle linee essenziali, la vicenda estorsiva ai danni di Festa Raffaele, oggetto della sentenza sub 2), sin dalla sua adesione al sodalizio, accertato con la sentenza sub 1), ostandovi la circostanza decisiva, positivamente accertata in sede cognitiva, che la decisione di commettere il reato scopo era sorta molto tempo dopo l'ingresso del (omissis) nell'associazione e che non risultavano ulteriori collanti rispetto a quello della condivisione da parte del ricorrente, al pari degli altri associati, del programma associativo che prevedeva la consumazione, anche di estorsioni.

Tale condivisione, per la sua genericità, è concetto diverso da quello della ideazione e programmazione nelle linee generali del singolo episodio criminoso, rilevante ai fini della continuazione, che, con riferimento al rapporto tra il reato associativo ed i reati scopo, implica necessariamente la presenza nella mente dell'agente, al momento dell'adesione al sodalizio, di una deliberazione di fondo comprensiva non solo della tipologia astratta delle ulteriori violazioni necessarie al perseguimento del fine comune del gruppo, nella specie le estorsioni, ma anche degli elementi più significativi che in concreto ne caratterizzeranno la concreta esecuzione, tra cui può assumere rilievo anche la vittima in assenza di altri elementi di collegamento con la decisione iniziale, specie se molto lontana nel tempo. Tali elementi non sono stati, invero, neanche prospettati ritenendo il ricorrente sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'unitarietà del disegno criminoso, la mera contestualità tra la deliberazione criminosa dell'agente di aderire all'associazione mafiosa e la sua intenzione di violare ripetutamente la norma incriminatrice di cui all'art. 629 cod. pen. per realizzare il programma delinquenziale comune.

4 Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 6:116 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


- 4 -

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 7 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Carlo Zaza

